

D) dei delitti di cui agli artt. 110, 610 c. 1 e 2, 339 in rif.to all'art. 112 n.1 c.p. per avere, in concorso fra loro nelle condizioni di tempo e d'azione indicate al capo A), con violenza e minaccia consistita nel porsi, impugnando bandiere e striscioni riportanti la scritta NO TAV, davanti all'autobetoniera targata [redacted] condotta da [redacted], urlando e girando intorno al mezzo stesso, costretto M [redacted], autista alle dipendenze della [redacted] S.p.a., a fermare la marcia dell'autobetoniera impedendo alla p.o. di accedere al cantiere della [redacted] S.p.a.
In Salbertrand in data 14.6.13.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.:

dichiararsi gli imputati penalmente responsabili dei reati loro contestati e condannarli ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione con il riconoscimento del vincolo della continuazione in riferimento al più grave reato sub C)

Difesa [redacted]:

in via principale: assoluzione dell'imputata con la formula ritenuta dal giudice;
in subordine: assoluzione dell'imputata per l'applicazione dell'esimente ex art. 131 bis c.p.;

in ulteriore subordine: concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, contenimento della pena nel minimo edittale e concessione dei doppi benefici di legge

Difesa [redacted]:

in via principale: assoluzione dell'imputata con la formula ritenuta dal giudice
in subordine: assoluzione dell'imputata per l'applicazione dell'esimente ex art. 131 bis c.p.;

in ulteriore subordine: concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, contenimento della pena nel minimo edittale e concessione dei doppi benefici di legge

Difesa [redacted]:

in via principale: assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto quanto meno ex art. 530 cpv. c.p.p.

in subordine: concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, contenimento della pena nel minimo edittale e concessione della sospensione condizionale della pena

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza preliminare dell'11.5.2016 il difensore degli imputati [redacted] [redacted] depositava documentazione relativa all'attività di studio svolta dalle proprie assistite mentre il p.m. produceva l'annotazione di p.g. redatta il 6.5.2016 dalla Compagnia [redacted]. Così integrato il materiale probatorio, i difensori degli imputati [redacted] [redacted] [redacted] Edoardo muniti di apposite procure speciali e [redacted] personalmente richiedevano il giudizio abbreviato; ammesso il rito richiesto,

alla successiva udienza del 13.6.2016 il p.m., nulla opponendo le controparti, produceva copia integrale della tesi di laurea redatta dall'imputata ~~CAVALLI~~ ~~CAVALLI~~ - documentazione già richiamata dalla difesa dell'imputata che nulla opponeva circa la produzione del p.m. - si procedeva alla discussione della causa e le parti concludevano come sopra sintetizzato.

Il giudizio veniva infine definito all'udienza del 15.6.2016 fissata per l'esposizione delle repliche (cui il p.m. rinunciava) con la lettura del dispositivo di sentenza.

Il presente procedimento trae origine dallo svolgimento in Salbertrand (TO) in data 14.6.2013 di una manifestazione organizzata da alcuni appartenenti al c.d. movimento No-Tav nel corso della quale, secondo l'ipotesi d'accusa, venivano poste in essere le condotte di reato descritte nelle imputazioni riportate in epigrafe.

I dati probatori attraverso i quali è possibile ricostruire quanto accaduto si ricavano dalla lettura delle annotazioni di p.g. redatte dal personale della Compagnia dei Carabinieri di Susa intervenuti sui luoghi della manifestazione, dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti presenti in occasione dei reati ipotizzati, dal materiale video e fotografico acquisito agli atti nonché, per quanto concerne in particolare la posizione di ~~CAVALLI~~, dal contenuto di una parte della tesi da laurea dalla stessa elaborata.

La disamina complessiva del materiale in questione consente in primo luogo di ritenere provati con certezza alcuni aspetti della vicenda così sintetizzabili:

- alle 15:30 circa del 14.6.2013 un gruppo di oltre quaranta giovani provenienti dal campeggio studentesco sito in Venaus (TO) ed organizzato nell'ambito del movimento "NO TAV", si reca a bordo di alcune auto verso Salbertrand (TO) e, verso le 16:30, dà inizio ad un corteo sulla SS 24 raggiungendo la sede operativa della ditta ~~CAVALLI~~ s.p.a. (società fornitrice di calcestruzzo impiegato nel cantiere TAV di Chiomonte) collocata nei pressi della strada statale in località ~~CAVALLI~~

- una parte dei giovani incamminatisi sul posto si ferma all'imbocco della S.S. 24 dove staziona esponendo bandiere e striscioni mentre un'altra parte del corteo prosegue entrando nel piazzale della ~~CAVALLI~~ durante la permanenza in tale luogo gli automezzi specificamente elencati al capo A) vengono imbrattati con della vernice *spray* di colore nero scrivendo sui veicoli le espressioni "NO TAV, BASTA DISTRUZIONI, BASTA CANTIERI TAV, TAV=MAFIA, BASTA DEVASTAZIONI";¹

- il gruppo di manifestanti entrati nel piazzale dell'impresa menzionata, dopo avere lasciato sul posto dei volantini e trascorsi pochi minuti, ritorna sulla SS 24 ricongiungendosi ai giovani rimasti a presidiare l'ingresso del ~~CAVALLI~~ i quali, nel frattempo, avevano impedito alla vettura dei Carabinieri con a bordo il ~~CAVALLI~~ di proseguire verso l'interno della ditta per identificare i soggetti che vi avevano poco prima acceduto;²

¹ Cfr. annotazione di p.g. della Stazione CC di Oulx ed allegate fotografie.

² Cfr. annotazione di p.g. 15.6.2013 a firma del ~~CAVALLI~~ e rilievi fotografici allegati nonché fotografie allegate alla denuncia-querela presentata dal ~~CAVALLI~~.

CA

punto distinto dalla sua posizione e ciò, in particolare, rispetto alle contestazioni sub A), B) e C).

~~MAURIZIO~~ deve quindi essere assolto da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Considerazioni in parte diverse valgono per ~~MAURIZIO~~ e ~~GIULIA~~ le quali, al contrario, del ~~RENZO~~, vengono fotografate nel momento dell'attuazione del blocco stradale descritto al capo D) e compaiono altresì per qualche breve istante nel video intitolato "Campeggio Studentesco No Tav" e nel video consegnato da Gelera Fabio acquisiti agli atti che collocano entrambe le imputate all'interno della sede della I ~~XXXXXX~~, segnatamente nella fase di uscita dal piazzale della ditta.⁵

La presenza della ~~MAURIZIO~~ e della ~~GIULIA~~ nella zona interessata dagli imbrattamenti esclude logicamente che le medesime abbiano preso parte alla condotta di resistenza descritta al capo C) posto che, trovandosi le due imputate in un luogo diverso, non si vede come esse abbiano potuto concorrere alla realizzazione di tale reato consumatosi all'esterno della ditta lungo la SS 24 a meno di ipotizzare che tra tutti i partecipanti alla manifestazione di protesta sussistesse un previo accordo circa eventuali comportamenti minacciosi e/o violenti da tenere nei confronti delle forze dell'ordine e che a tale accordo abbiano preso parte ~~MAURIZIO~~ e ~~GIULIA~~.

Tale ipotesi, tuttavia, è sfornita di qualsiasi principio di prova con conseguente proscioglimento di entrambe dal reato sub C) per non aver commesso il fatto.

La circostanza - pacificamente provata - di avere fatto ingresso nel piazzale della I ~~XXXXXX~~ ove venivano posti in essere gli imbrattamenti descritti al capo A) non è poi sufficiente a dimostrare che la ~~MAURIZIO~~ e la ~~GIULIA~~ abbiano concorso nel reato in questione: se da un lato è infatti sicura la finalità di protesta che connotava l'ingresso non autorizzato nella ditta anche in vista di un volantaggio poi effettivamente eseguito in tale luogo, deve dall'altro evidenziarsi che la specifica azione consistita nell'utilizzo della vernice spray non è stata oggetto di alcuna diretta osservazione da parte né delle forze dell'ordine né dei dipendenti della ~~XXXXXX~~ e che si tratta, per sua natura, di una condotta che può agevolmente essere attuata con modalità repentine. Non può quindi escludersi che l'imbrattamento sia stato il frutto di un'iniziativa improvvisa di singoli manifestanti rimasti sin qui non identificati senza che la ~~MAURIZIO~~ e la ~~GIULIA~~ fossero a conoscenza di tale azione rispetto alla quale, analogamente a quanto affermato trattando della condotta ex art. 337 c.p., non può fondatamente sostenersi che si trattasse di un comportamento previamente concordato.

~~MAURIZIO~~ e ~~GIULIA~~ devono quindi essere assolte anche dal reato sub A) per non avere commesso il fatto.

⁵ Cfr. annotazione CC Susa 6.5.2016 e fotogrammi allegati.



Alcune brevi considerazioni in merito all'attività di studio svolta da ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ sono a questo punto indispensabili al fine di chiarire se le stesse debbano rispondere o meno degli ulteriori reati contestati a loro carico ai capi B) e D) rispetto ai quali è senz'altro provata la presenza delle due imputate sia all'interno del luogo fatto oggetto di un'occupazione risoltasi in alcuni minuti - durata comunque apprezzabile per quanto contenuta - sia, poco più tardi, sulla sede stradale ove veniva impedito a ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ di muoversi a bordo dell'automezzo proprio a causa della compresenza di più persone all'interno della carreggiata stradale, circostanza quest'ultima che rende tutt'altro che neutra la valenza della presenza fisica *in loco* - sulla strada - delle due imputate.

Quanto a ~~XXXXXXXXXX~~, che come la ~~XXXXXXXXXX~~ ha allegato di essersi trovata in Salbertrand al solo scopo di acquisire elementi utili a redigere la propria tesi di laurea focalizzata ad approfondire alcuni aspetti relativi al c.d. movimento NO TAV⁶, tutti i fotogrammi che la ritraggono mostrano come la ~~XXXXXXXXXX~~ si trovasse al di fuori della sede stradale nel momento corrispondente all'invasione della carreggiata della SS 24 così come, in precedenza, la stessa appare in qualche misura decentrata rispetto ai manifestanti che, nelle immagini video raccolte all'interno della ~~XXXXXXXXXX~~ correggono uno striscione.

L'esame complessivo delle immagini raccolte offre quindi un riscontro rispetto alla versione difensiva resa dalla ~~XXXXXXXXXX~~ rispetto alla quale - contrariamente a quanto si vedrà per la posizione di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ - non sono stati raccolti elementi indicativi di una sua esplicita adesione alle condotte di protesta organizzate per il 14.6.2013 e sfociate nella commissione dei reati in esame non essendo ovviamente sufficiente in tal senso l'adesione, più o meno esplicita, alle ragioni ed alle iniziative legate al movimento NO TAV.

Non risultando smentita in questa sede la prospettata veste di mera osservatrice ricoperta dalla ~~XXXXXXXXXX~~ rispetto a quanto accaduto in data 14.6.2013, la stessa deve quindi essere assolta per non aver commesso il fatto anche dai reati sub B) e D).

~~XXXXXXXXXX~~ ha al contrario certamente aderito in termini espliciti sia all'ingresso all'interno della ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. sia al blocco attuato in danno di ~~XXXXXXXXXX~~ ed ha fornito in tal modo un apprezzabile contributo causale, quanto meno sotto il profilo morale, rispetto alla commissione di entrambe le fattispecie di reato.

Premesso che il contenuto della tesi di laurea redatta dalla ~~XXXXXXXXXX~~ costituisce un elemento certamente utilizzabile in questa sede posto che la provenienza di tale scritto dall'imputata è del tutto pacifica, che il contenuto dello scritto in questione è esplicito ed intellegibile e che la stessa ~~XXXXXXXXXX~~ non ha fornito alcuna spiegazione alternativa alle espressioni di tenore autoaccusatorio da lei stessa adottate, si segnala

⁶ Cfr. documentazione prodotta a cura della difesa dell'imputata che conferma tale circostanza.

h
7

che, alle pagine 130 e ss. dell'elaborato, l'imputata ha ripercorso la sua partecipazione all'azione dimostrativa organizzata il 14.6.2013.

Nel riferire dell'esperienza in questione, la ~~XXXXXX~~ ha spiegato essersi trattata di una "iniziativa previamente discussa in campeggio" e consistita nel "compiere un raid all'interno della ditta e successivamente un breve corteo con il blocco temporaneo di due camion diretti all'azienda". Proprio nella descrizione di quest'ultima fase, lo scritto dell'imputata è particolarmente esplicito nell'attribuire anche a sé un ruolo attivo e non certo di mera osservatrice rispetto al blocco del traffico e quindi del mezzo condotto dal ~~XXXXXX~~ laddove si legge testualmente che "ci siamo diretti verso la stazione per poter prendere il treno..improvvisando un piccolo corteo e bloccando di fatto la viabilità sulla strada. In quel momento arrivavano due camion e gli attivisti si sono disposti davanti alzando lo striscione mentre altri sventolavano le bandiere No Tav e gridavano slogan contro le ditte coinvolte nel cantiere.(...) dopo una decina di minuti...abbiamo interrotto il blocco del traffico permettendo ai camion e ai veicoli in coda di passare dirigendoci alla stazione."

I termini impiegati sono quindi chiari nell'illustrare che l'imputata partecipò alla manifestazione in oggetto con la piena consapevolezza del fatto che si sarebbe eseguito il blocco stradale poi effettivamente attuato e, prima di esso, l'occupazione simbolica della sede della ~~XXXXXX~~ sicchè, con riferimento a tali momenti penalmente rilevanti dell'azione di protesta del 14.6.2013, appaiono indiscutibili, da un lato, la coscienza e volontà in capo all'imputata di aderire in via preventiva alla commissione dei reati descritti ai capi B) e D) e, dall'altro, la persistenza di tale atteggiamento soggettivo anche durante lo svolgimento della manifestazione ed in concomitanza della consumazione dei delitti in questione. In conseguenza di ciò, il fatto che la ~~XXXXXX~~ sia rimasta sul posto unitamente agli altri partecipanti all'iniziativa ha integrato un contributo apprezzabile alla realizzazione dei reati stessi quanto meno rafforzando la determinazione degli altri compartecipi nella messa in atto di condotte la cui efficacia è strettamente dipendente dall'effettiva presenza fisica di un numero elevato di persone, numero che la ~~XXXXXX~~ ha concorso a formare.

La lettura integrale del paragrafo in questione (3.4) dedicato anche all'illustrazione delle conseguenze giudiziarie della manifestazione in questione non porta poi alcuna smentita di tale lettura, né si ricava alcuno spunto circa la pretesa estraneità della ~~XXXXXX~~ rispetto alle specifiche condotte di reato in esame eccezion fatta per l'inveritiera collocazione all'esterno della ~~XXXXXX~~ che l'imputata ha dato di sé.

A fronte di tale quadro, è quindi dimostrata con certezza la responsabilità di ~~XXXXXX~~ quale concorrente morale nei reati descritti ai capi B) e D) la cui qualificazione giuridica appare corretta anche in relazione alle circostanze aggravanti specificate.

Passando ora al trattamento sanzionatorio da riservare all'imputata ~~XXXXXX~~ Roberta, si ritiene che l'incensuratezza ed il carattere estemporaneo degli illeciti

posti in essere giustificano il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

I reati posti in essere dalla ~~CHIANCHI~~ sono stati realizzati all'interno di un contesto spazio-temporale unitario con la conseguenza che deve essere ravvisata l'esistenza di un unico disegno criminoso ex art. 81 cpv. c.p. con riferimento al più grave reato sub D) che si individua quale violazione più grave visti i più elevati limiti edittali di pena che lo contraddistinguono.

La pena da irrogare in concreto, in forza dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., va individuata secondo il seguente calcolo che tiene conto, da un lato, dell'intensità del dolo mostrato e, dall'altro, della modesta capacità a delinquere dell'imputata:

- pena base (capo D): mesi 2 e giorni 15 di reclusione
- pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per la continuazione con il capo B) a mesi 3 di reclusione;
- pena definitivamente ridotta a mesi 2 di reclusione in virtù della scelta del rito alternativo;

All'affermazione di responsabilità dell'imputata ~~CHIANCHI~~ segue di diritto la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

L'effetto deterrente della presente condanna, unitamente allo stato di incensuratezza dell'imputata, consentono di formulare una prognosi di non recidivanza nei confronti di ~~CHIANCHI~~ ed a giustificare la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale spedito a privata richiesta in favore della medesima.

La complessità delle osservazioni svolte e la molteplicità delle posizioni prese in esame giustificano il termine di 30 giorni indicato per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara ~~CHIANCHI~~ colpevole dei reati a lei ascritti ai capi B) e D) unificati dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. con riferimento al più grave reato sub D) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed operata la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.,

assolve ~~CHIANCHI~~ ~~ROVERA~~ dai reati a lei ascritti ai capi A) e C) per non avere commesso il fatto

assolve ~~ROVERA~~ ~~GIANNI ROVERA~~ ~~MARILESE~~ ~~FRANCA~~ dai reati a loro ascritti per non avere commesso il fatto

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

concede a ~~CHIANCHI~~ i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale spedito a privata richiesta.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p.
indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Torino, 15.6.2016.

Il giudice


DEPOR
torino. P

UFFICIALE
- 7 LUG 2016

INVALENTI